

# COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### N. 22 DEL 26/05/2022

Sessione Ordinaria prima convocazione

# OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

Componente	Pres.	Ass.	Component	e	Pres.	Ass.
TEMPESTA MAURO	Si		MARZI D	OANIELE	Si	
MARZIALI ALBERTO	Si		NALDIN	I CATIA		Si
FABBRINI SIMONA	Si		SCARNIC	CCI STELLA		Si
GIROLAMI ROBERTA	Si		LEGNAI	JOLI CHIARA	Si	
MELANI SARA	Si		GUIDELI	LI ANTONIO	Si	
PIERACCINI FRANCESCA		Si	PIERAZZ	II TOMMASO	Si	
RINALDO RAFFAELE	Si					
SINNI RICCARDO	Si					
SPADACCIO ELENA		Si				
TANZI MASSIMO	Si					
VADI VALENTINA	Si					

Totale presenti: 13 Totale assenti: 4

Il Dott. TEMPESTA MAURO nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ROMANO ANTONELLA.

Partecipano inoltre, ai sensi dell'art. 24 dello statuto comunale, gli Assessori:

ERMINI LAURA	[X]	PELLEGRINI FRANCESCO	[X]
FRANCHI FABIO	[X]	ROMEI PAOLA	[X]
GARUGLIERI NADIA	[X]		

Proposta n. 117 del 06/05/2022

U.O. Entrate - Tributi Servizio Risorse

# OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022

I Consiglieri Comunali presenti sono 13.

Il Presidente del Consiglio Comunale, attesa la connessione degli argomenti e sentiti i Capigruppo, invita alla illustrazione e alla discussione del presente punto unitamente alla proposta di deliberazione "Presa d'atto del PEF-Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti per l'anno 2022 ai fini della determinazione della TARI 2022", anche questa all'ordine del giorno. Seguirà poi separatamente, dettaglio sull'esito delle relative Commissioni Consiliari e votazione per ciascuno dei suddetti punti all'ordine del giorno.

Su richiesta del Presidente, il capogruppo di "Lega Salvini Premier" Chiara Legnaiuoli,in sostituzione del Presidente della commissione Elena Spadaccio, rende noto che il punto in trattazione "Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022" è stato approvato dalla II^ Commissione Consiliare in occasione della seduta del 24 maggio 2022 con voti n. 3 favorevoli, I contrario e 2 astenuti.

Alle ore 19,32 si procede alla votazione della deliberazione in oggetto.

Per l'illustrazione ed il dibattito sul punto in trattazione si richiama, pertanto, quanto nell'atto di delibera C.C n. 21/2022 verbalizzato e riportato integralmente nella registrazione che è conservata agli atti del Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili.

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705.

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI.

**PRESO ATTO** che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti.

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga ».

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione n. 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti:
- la deliberazione dell'Autorità n.158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie

- categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità n. 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif, sia, più in generale, gli eventuali oneri straordinari derivanti da tale emergenza;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF.
- la deliberazione n. 363/2021, ARERA che ha approvato <u>il nuovo metodo tariffario MTR-2</u>, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF:
- la Determina n. 2/2021 che ha provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

## **CONSIDERATO** che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del citato metodo MTR-2 approvato da ARERA;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999.

**PRESO ATTO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

**ATTESO** che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

**RILEVATO** che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999.

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in categorie a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999.

**RILEVATO** che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate.

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani";

**RITENUTO,** dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media.

**VERIFICATO**, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF.

**TENUTO CONTO** che nell'ambito territoriale in cui si trova il comune di San Giovanni Valdarno è operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n.148 e dalla legge regionale della Toscana n.69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente, previste dalla deliberazione ARERA n.443/2019.

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013:

- 654 "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";
- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)".

**RICORDATO** che il comune di San Giovanni Valdarno con deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 29.06.2021 ha approvato le tariffe TARI 2021.

**PRECISATO** che nel rispetto del termine del 31.05.2022, previsto dal Regolamento che disciplina l'applicazione della TARI, l'acconto della TARI è stato emesso in riferimento alle sopra citate tariffe.

VISTA la documentazione trasmessa dall'Autorità di ambito, allegata e parte integrante del presente atto.

**PRESO ATTO** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente.

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti.

**VERIFICATO** che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni.

**DATO** ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022.

VISTO il prospetto di PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato "B", quali parti integranti e sostanziali della medesima, trasmesso dall'Autorità di ambito, allegata e parte integrante del presente atto.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 21 in data odierna, con la quale è avvenuta la presa d'atto del Piano Economico Finanziario 2022, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di San Giovanni Valdarno, quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n.205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2) e come trasmesso da ATO Toscana Sud con propria nota di trasmissione prot. 3169 del 18.05.2022 − rif. DDG di predisposizione del PEF n.156 del 18.05.2022, il quale espone un costo complessivo al lordo delle detrazioni di €. 3.521.353,00 (valore arrotondato) di cui parte variabile pari a € 2.386.348,00 e parte fissa pari a € 1.135.004,00 mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad €. 3.470.541,00 - di cui parte variabile €.2.335.537,00 parte fissa €.1.135.004,00 considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021.

**PRESO ATTO** che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del tributo.

**RICHIAMATO** il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), come modificato con propria deliberazione n.20 approvata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile.

**CONSIDERATE** le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

RITENUTO di applicare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 59% a carico delle utenze domestiche;
- 41% a carico delle utenze non domestiche.

**DATO ATTO** che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano illustrate e allegate alla presente deliberazione.

**PRESO ATTO** che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 nella misura del 4,7%.

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 151, comma 1 del testo unico delle leggi sull'ordimnamento degli enti locali (d.lgs.n.267/200) che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 27, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448, che ha modificato l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, in base al quale "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ove dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30/12/2021, n. 228 coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022 n. 15, in base al quale "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, "possono" approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno".
- l'art. 3 al comma 5-sexiesdecies del D.L. 30/12/2021, n. 228 coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022 n. 15 che stabilisce "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022".

**CONSIDERATA** la disposizione contenuta nell'art. 13, comma 5-bis, del D.L.27/01/2022, n. 4, convertito dalla Legge 25 del 28/03/2022 che prevede che "In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del T.U. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile".

**VISTO** il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 24.02.2022.

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA.

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale.

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre.

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico.

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

VISTO lo Statuto comunale.

**RILEVATO** che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00.

**PRESO ATTO** il parere favorevole espresso dalla 2<sup>^</sup> Commissione Consiliare "Bilancio, Sanità e attività Produttive" in data 24 maggio 2022 ai sensi dell'art. 29 del regolamento del C.C. tutti allegati alla presente deliberazione a formarne parteintegrante e sostanziale.

**ACQUISITI** dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Dirigente dell'Area Amministrativo Finanziaria e Servizi alla cittadinanza e dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione.

CON VOTI n.9 favorevoli (Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno), 0 astenuti e 4 contrari (Liste Civiche Sangiovannesi, Lega Salvini Premier e M5S) espressi, nelle forme di legge, dai n. 13 consiglieri presenti e votanti,

#### **DELIBERA**

- 1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2. **DI APPROVARE**, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche.
- 3. **DI DARE ATTO** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Economcio Finanziario.
- 4. **DI DARE ATTO** che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA), con l'aliquota del 4,70%.
- 5. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- 6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza.

Successivamente

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art 134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000,

CON VOTI n.9 favorevoli (Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno), 0 astenuti e 4 contrari (Liste Civiche Sangiovannesi, Lega Salvini Premier e M5S) espressi, nelle forme di legge, dai n. 13 consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

# PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 117 del 06/05/2022

# OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente Dott.ssa Antonella Romano firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

#### AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Economico-Finanziario, Risorse umane e organizzazione e patrimonio

Vista la Proposta n. 117 del 06/05/2022, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022", si esprime il parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sottoscritto dal funzionario Servizio Economico-Finanziario Dott.ssa Susanna Benucci firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella videoregistrazione che è conservata agli atti del Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

La videoregistrazione della seduta consiliare e delle commissioni consiliari sono reperibili al link: https://comunesgv.civicam.it/

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente Dott. TEMPESTA MAURO firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD Il Segretario Comunale Dott.ssa ROMANO ANTONELLA firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD



# COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

## Provincia di Arezzo

## AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Servizio Risorse U.O. Entrate - Tributi

# PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 117 del 06/05/2022

# OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente Dott.ssa Antonella Romano firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD



# COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

# PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

#### AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Economico-Finanziario, Risorse umane e organizzazione e patrimonio

Vista la Proposta n. 117 del 06/05/2022, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022", si esprime il parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sottoscritto dal funzionario Servizio Economico-Finanziario Dott.ssa Susanna Benucci firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

# PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

## Comuni oltre 5.000 abitanti CENTRO

Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%):

DATI GENERALI	inserire	%		
Costi fissi no K n-1	1.135.004,00	0,00%	1.135.004,00	Costi fissi no K
CKn			0,00	CKn
Costi variab n-1	2.335.537,00	0,00%	2.335.537,00	Costi variabili
Riduz. Rd Ud €	-		0,00	Riduz. Rd Ud
Totale RSU kg	8.166.190,00			
Tasso inflaz. Ip	0,00%			
Recup. Prod. Xn	0,00%			

DISTRIBUZIONE DATI							
Utenze	RIFIUT	Ϊ	COSTI				
Otenze	kg	%	Costi fissi	Costi var.	Riduz. Rd Ud	Costi var. corr.	
Ud	4.818.052,10	59,00	€ 669.652,36	€ 1.377.966,83	€ -	€ 1.377.966,83	
Und	3.348.137,90	41,00	€ 465.351,64	€ 957.570,17	€ -	€ 957.570,17	
Totale	8.166.190,00	100,00	€ 1.135.004,00	€ 2.335.537,00	€ -	€ 2.335.537,00	

## **DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE 2022**

	Inserire	Inserire	Inserire
n	Stot(n)	N(n)	Ps
1	227.722,23	2.402,00	80%
2	264.698,48	2.418,00	50%
3	175.218,34	1.658,00	50%
4	105.125,07	944,00	50%
5	30.061,96	267,00	50%
6 o più	11.614,93	105,00	50%
Totale	814.441,01	7.794,00	

Tariffe 2022		
Fisso €/mq Variabile €		
0,73040	96,08787	
0,79834	167,10933	
0,86628	214,10883	
0,93423	271,55266	
0,99368	339,44083	
1,04464	391,66249	

Inserire

Inserire

## **DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 2022**

n.	Attività	Stot(ap)	Ps
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	15.876,00	100%
2	Cinematografi e teatri	1.102,00	100%
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	26.765,79	100%
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	14.117,00	30%
5	Stabilimenti balneari		0%
6	Esposizioni, autosaloni	4.778,00	85%
7	Alberghi con ristorante	175,00	100%
8	Alberghi senza ristorante	4.044,00	100%
9	Case di cura e riposo	5.133,31	20%
10	Ospedale	1.612,00	7%
11	Uffici, agenzie, studi professionali	29.945,98	85%
12	Banche ed istituti di credito	7.570,87	100%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	19.666,07	100%
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.595,00	100%
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	896,00	100%
16	Banchi di mercato beni durevoli		85%
	- idem utenze giornaliere	-	85%
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	4.023,00	95%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6.433,25	90%
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7.440,00	5%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	-	100%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	15.926,00	100%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3.692,40	0%
	- idem utenze giornaliere		0%
23	Mense, birrerie, amburgherie	641,54	0%
24	Bar, caffè, pasticceria	4.792,00	0%
	- idem utenze giornaliere	-	0%
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	9.755,00	85%
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	436,00	45%
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	367,00	0%
28	Ipermercati di generi misti		35%
29	Banchi di mercato genere alimentari		85%
	- idem utenze giornaliere		85%
30	Discoteche, night-club	1.555,00	4%
		188.338,21	

100%

Tariffe 2022			
Fisso €/mq	Variab. €/mq		
1,37580	2,84652		
1,03749	2,14119		
1,17281	2,41829		
1,71636	3,51709		
1,01493	2,07066		
1,18522	2,42080		
3,58610	7,39089		
2,68393	5,53183		
2,26894	4,67434		
1,98837	4,09013		
3,14629	6,47521		
1,93965	3,97506		
2,75160	5,67289		
3,24779	6,65532		
1,93965	3,98009		
Canone Unico			
Cano	ne Unico		
2,51027	5,16606		
2,17647	4,46879		
2,00618	4,13023		
2,00731	4,13124		
1,98476	4,08086		
7,33007	15,07902		
Canone Unico			
6,02194	12,39371		
5,52575	11,36090		
Canone Unico			
4,99009	10,26537		
4,22325	8,67056		
9,54037	19,59819		
3,71804	7,63347		
Canone Unico			
Canone Unico			
1,76734	3,62803		

.88.338,21